



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 25/03/2025

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA ACCANTONARE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, convocata per le ore 08:30, nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, alle ore **10:13**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

ISOLA MASSIMO	SINDACO	Presente	
FABRI ANDREA	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente	
AGRESTI DAVIDE	ASSESSORE	Presente	
ORTOLANI LUCA	ASSESSORE	Presente	
LAGHI MARTINA	ASSESSORE	Presente	
CAMORANI DENISE	ASSESSORE	Presente	
SANGIORGI SIMONA	ASSESSORE		Assente
BOSI MASSIMO	ASSESSORE	Presente	

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, ISOLA MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 52 del 25/03/2025

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RISCHI SU CONTENZIOSO DA ACCANTONARE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024.

II PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Precedenti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2024 "Rendiconto gestione 2023
- Approvazione schemi all. 10 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e approvazione conti giudiziali";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione Documento unico di programmazione 2025/2029, annualità 2025, resa d'atto del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2024, approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e allegati obbligatori";

Motivo del provvedimento:

Premesso che uno dei cardini del sistema contabile armonizzato degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di risorse necessarie per la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

Considerato che:

- tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva;
- l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso) e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;
- in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza;

Rilevato che la Corte Costituzionale, con le sotto richiamate sentenze, ha evidenziato la necessaria verifica sul risultato di amministrazione, quale "*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*" (sentenza n. 18/2019), al fine di evitare un "*miglioramento in modo fittizio del risultato di amministrazione provocando un indebito incremento della capacità di spesa dell'ente locale, violando l'equilibrio strutturale del bilancio*" (sentenza n.4/2020) e che, al riguardo, divengono centrali le verifiche sulla separata evidenza ed alimentazione delle quote vincolate e accantonate (...): *tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate* (sentenza n. 274/2017);

Richiamato il sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, ove è previsto che: "*Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non*

definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenziosoGli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). [...] L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti";

Preso atto che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza";*

Preso altresì atto che le sezioni regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli Enti Locali:

- ad un *"controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite"* al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi (Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia/Romagna, delibera n. 229/2021/PARSE);
- ad *"un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento."*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie."* (Corte conti, Sez. reg. contr. Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PARI);

Rilevato che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con propria deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR, ha evidenziato che *"l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:*

- *il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;*
- *la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati*

in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.";

Dato atto che, al fine di dare piena attuazione al richiamato principio contabile e alle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti, l'Amministrazione ha avviato da diversi anni un processo di ricognizione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti del verificarsi di tali rischi sugli equilibri di bilancio;

Richiamata la nota del Dirigente dell'Area Finanziaria prot. n. 4443 del 15/01/2025 avente per oggetto *"Elementi contabili relativi ai contratti con legali esterni e verifica contenzioso in essere presso l'Unione della Romagna Faentina e comuni aderenti ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Attività propedeutiche al rendiconto 2024"*;

Richiamata la nota del Dirigente dell'Area Legale e Affari Istituzionali e del Capo Servizio Contenzioso prot. n. 20471 del 25/02/2025, redatta tenendo conto dei principi sopra richiamati, che analizza il contenzioso pendente e prende in considerazione lo stato delle diverse cause;

Considerato il previgente valore del fondo contenzioso determinato in sede di rendiconto 2023 di cui all'atto C.C. n. 28 del 23/04/2024, citato, risulta pari ad € 6.042.949,70;

Considerata, altresì, la necessità di procedere alla determinazione definitiva dell'accantonamento 2024 secondo i principi di cui al documento OIC n. 31 in applicazione delle indicazioni di cui alla deliberazione 2 marzo 2022 n. 27/2022/INPR della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto, quindi, di quantificare il fondo contenzioso da accantonare nel risultato di amministrazione 2024 secondo le risultanze di cui al prospetto allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1) di approvare la ricognizione dei contenziosi in essere e la quantificazione del fondo rischi da contenzioso in € 4.716.617,00 da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 - fondi accantonati, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata dai legali dell'Ufficio Unico di Avvocatura dell'Unione della Romagna Faentina come ulteriormente valutata in forza del presente provvedimento;

2) di dare mandato all'Ufficio Unico di Avvocatura dell'Unione della Romagna Faentina, istituito presso l'Area Legale e Affari Istituzionali, di procedere al costante monitoraggio dei riflessi economici del contenzioso pendente e di relazionare sul punto al Servizio Finanziario e all'Organo di Revisione sullo stato del medesimo in occasione in particolare della stesura del rendiconto della gestione;

3) di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere, ai sensi di legge, agli accantonamenti approvati con il presente atto.

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **15** del **25. 03. 2025**

IL SINDACO
ISOLA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPIOLI PAOLO

